

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4178

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SENESE, CARUSO Antonino,
GIORGIANNI, CENTARO, CALLEGARO, CALVI, BONFIETTI,
CORTELLONI, GRECO, MILIO, PERA, PINTO, RUSSO,
FOLLIERI e PETTINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1999

Differimento del termine per l’esercizio della delega prevista
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento
dei dati personali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, ha inserito nell'ordinamento importanti principi in materia di protezione dei dati personali, dando attuazione alla Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa ed alla gran parte delle disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995.

L'ampiezza e la novità della materia e la necessità di provvedere con urgenza all'attuazione di alcuni accordi internazionali - in particolare di quello di Schengen - hanno indotto, a suo tempo, il Parlamento ad approvare congiuntamente alla predetta legge n. 675 del 1996 una distinta legge di delega al Governo (legge 31 dicembre 1996, n. 676), tendente a completare la complessa disciplina in tema di tutela della riservatezza, anche attraverso disposizioni correttive alla predetta legge n. 675.

Tale strumento di integrazione si è dimostrato prezioso ed ha portato all'approvazione, entro i termini della delega, di ben quattro decreti legislativi, dei quali due adottati nel 1997 (il n. 123 del 9 maggio 1997 e il n. 255 del 28 luglio 1997) e altri due nei primi mesi del 1998 (il n. 135 dell'8 maggio 1998 e il n. 171 del 13 maggio 1998, recante norme in materia di tutela della vita privata nelle telecomunicazioni).

Peraltro l'elaborazione dei decreti legislativi si è rivelata, via via, di particolare complessità non solo per la delicatezza delle problematiche, ma anche per la «trasversalità» degli interventi, che spaziano nei settori più disparati e che presuppongono uno studio analitico delle discipline di settore.

La necessità di dar maggior respiro ai lavori già ampiamente avviati in importanti settori (in materia - per esempio - di trattamento dei «dati sensibili» da parte dei sog-

getti pubblici, di funzionamento dell'ufficio del Garante, eccetera), già una volta ebbe a convincere il legislatore della necessità di prorogare gli originari termini previsti dalla delega e ciò è avvenuto con la legge 6 ottobre 1998, n. 344.

Ne è derivata la possibilità di dar luogo all'adozione di altri tre decreti legislativi nelle predette materie (il n. 389 del 6 novembre 1998, il n. 51 del 26 febbraio 1999 e il n. 135 dell'11 maggio 1999) ed alla imminente adozione di due ulteriori decreti in materia di sanità e di ricerca storica, scientifica e statistica.

L'estrema complessità dei lavori di ricognizione dei trattamenti in atto nella pubblica amministrazione e di messa a punto degli schemi dei decreti legislativi di relativa regolamentazione nelle appena citate materie ha determinato l'assorbimento di gran parte del tempo a disposizione del Governo e delle amministrazioni interessate.

Per altro verso, va presa nota e consapevolezza che recenti, ampi progressi sono stati fatti nella predisposizione e nella stesura di altri schemi di decreti in importanti materie (giustizia, sicurezza, eccetera), sicchè il completamento di tali lavori rende necessaria una ulteriore proroga del termine di delega.

Ma la proroga non è solo necessaria, ma anche utile, poichè essa è in definitiva mirata a rendere più effettivi, in significativi settori dell'ordinamento, quei principi di protezione della riservatezza dei dati personali stabiliti con la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

È quindi una proroga che si pone in termini di tutela di reali interessi dei cittadini e che non è generata da trascuratezza del soggetto delegato, cioè del Governo.

Deve essere anzi sul punto affermato che la presente iniziativa legislativa che, muovendo da diversi Gruppi d'appartenenza parlamentare, si propone di stabilire nuovi e più ampi termini finalizzati a rendere compiuto il lavoro sin qui svolto, trae presupposto dalla constatazione serenamente svolta che il Governo - soprattutto nell'epoca più recente e quindi superata qualche probabile incertezza iniziale - ha mostrato di aver compiutamente recepito il quadro di riferimento a suo tempo derivato dall'approvazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dirigendosi in maniera decisa verso l'auspicato obiettivo di norme di complessiva e sistematica regolazione della materia.

Nè si ritiene che possa e debba trascurarsi il contributo offerto dalle Commissioni

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che sono state di volta in volta chiamate a previamente esaminare i decreti legislativi che il Governo era in procinto di varare: con il risultato di un apprezzabile ed in futuro ancor più atteso buon lavoro comune.

Il presente disegno di legge riguarda, nel concreto, soltanto le materie per le quali la delega non è stata ancora completata e si limita a differire il termine di delega, mantenendo inalterati i princìpi e i criteri direttivi e le modalità procedurali di approvazione degli schemi dei decreti.

Delle disposizioni in esso contenute è prevista l'immediata entrata in vigore, dopo l'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*), numeri 2) 3) 4) 5) e 6), *c*), *d*), *e*), *i*), *l*), *n*) ed *o*), e all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 30 giugno 2000, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Governo emana, entro dieci mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2 da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.

5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

